

TESTO VECCHIO	TESTO NUOVO
<p style="text-align: center;">ART. 21</p> <p style="text-align: center;">RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 1 comma 649, della Legge 147/13, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, il coefficiente presunto di produzione rifiuti (KD), determinato dal D.P.R. 158/99, viene ridotto in misura direttamente proporzionale alla percentuale quantitativa di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo fino ad un tetto massimo dell'80%. Il limite dell'80% è posto in considerazione che tale utenza non domestica si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento di rifiuti urbani prodotti al fine di concorrere ai costi variabili del servizio.</p> <p>Per "riciclaggio" si intende, ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. u) del D.Lgs. 152/2006 (Testo Ambientale) qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico. Ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.</p> <p>2. La percentuale di riduzione R viene calcolata come segue:</p> $R = \frac{Q_{dich}}{K_{(s,ap)} \times S} \times 100$	<p style="text-align: center;">ART. 21</p> <p style="text-align: center;">RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE</p> <p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p>

intendendo per Q la quantità di rifiuti avviata al riciclo, K (S, ap) il coefficiente K_d di produttività specifica per metro quadrato adottato ed S la superficie operativa assoggettabile al tributo.

3. La riduzione percentuale di cui al comma precedente verrà applicata a consuntivo su richiesta dell'utente.

La richiesta di riduzione deve essere presentata entro il 31 gennaio di ciascun anno, a pena di decadenza, unitamente alla documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente come previsto dall'art. 3 della deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/Rif del 18/01/2022. La richiesta e la documentazione devono essere presentate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e devono contenere almeno le seguenti informazioni:

a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente;

b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;

c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;

d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;

e) i dati sui quantitativi, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente

3. La riduzione percentuale di cui al comma precedente verrà applicata a consuntivo su richiesta dell'utente.

La richiesta di riduzione deve essere presentata entro il 31 gennaio **ferma la possibilità di integrare la documentazione entro il termine massimo del 30 aprile** di ciascun anno, a pena di decadenza, unitamente alla documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente come previsto dall'art. 3 della deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/Rif del 18/01/2022. La richiesta e la documentazione devono essere presentate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e devono contenere almeno le seguenti informazioni:

a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente;

b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;

c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;

d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;

avviati a riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua /no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita Iva o codice fiscale, localizzazione, attività svolta). Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta e della documentazione il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo previsto del 31 gennaio comporta la perdita del diritto alla riduzione.

In sede di prima applicazione per l'anno 2022 si mantiene la scadenza del 30/06/2023.

4. Alle attività di ristorazione che praticano il compostaggio dei rifiuti è applicata la riduzione del 30% della quota variabile della tariffa TARI.

Per usufruire di tale riduzione è necessario presentare, entro i termini previsti dall'art. 29 del presente Regolamento, apposita istanza corredata dalla dichiarazione che attesti l'impegno a praticare il compostaggio dei rifiuti in modo continuativo e in conformità alle modalità stabilite dalle norme vigenti. La dichiarazione dovrà contenere inoltre l'accettazione a consentire l'accesso presso l'attività, da parte degli incaricati del Comune e/o del soggetto gestore del servizio rifiuti, al

e) i dati sui quantitativi, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita Iva o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta e della documentazione il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo previsto del ~~31 gennaio~~ **30 aprile** comporta la perdita del diritto alla riduzione.

In sede di prima applicazione per l'anno 2022 si mantiene la scadenza del 30/06/2023.

4. Alle attività di ristorazione che praticano il compostaggio dei rifiuti è applicata la riduzione del 30% della quota variabile della tariffa TARI.

Per usufruire di tale riduzione è necessario presentare, entro i termini previsti dall'art. 29 del presente Regolamento, apposita istanza corredata dalla dichiarazione che attesti l'impegno a praticare il compostaggio dei rifiuti in modo continuativo e in conformità alle modalità stabilite dalle norme vigenti. La dichiarazione dovrà contenere inoltre l'accettazione a consentire l'accesso presso l'attività, da parte degli incaricati ~~del Comune e/o~~ del soggetto gestore del servizio rifiuti, al

fine di verificare la reale pratica del compostaggio. Per beneficiare della riduzione deve altresì ricorrere la condizione che l'attività di compostaggio deve essere riconducibile univocamente all'utenza che presenta l'istanza.

5. Al fine di verificare la sussistenza delle condizioni previste dal comma precedente, il Comune e/o il soggetto gestore del servizio rifiuti, a mezzo di personale incaricato, può procedere a verifiche periodiche sull'effettiva e corretta pratica da parte dell'utenza del compostaggio dei rifiuti. In caso di verifica dell'insussistenza delle condizioni richieste per beneficiare della riduzione verrà recuperata la quota variabile della TARI indebitamente ridotta, maggiorata dalla sanzione per infedele dichiarazione e degli interessi calcolati secondo le norme in vigore con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

6. Alle attività che aderiscono al progetto Re.b.u.s. (Recupero eccedenze beni utilizzati solidalmente) promosso dal Comune di Verona, viene applicata la riduzione percentuale del coefficiente "Kd" secondo le modalità previste ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sostituendo alla documentazione di cui al comma 3 le attestazioni delle associazioni fruitrici dei benefici del progetto.

fine di verificare la reale pratica del compostaggio. Per beneficiare della riduzione deve altresì ricorrere la condizione che l'attività di compostaggio deve essere riconducibile univocamente all'utenza che presenta l'istanza.

5. Al fine di verificare la sussistenza delle condizioni previste dal comma precedente, ~~il Comune e/o~~ il soggetto gestore del servizio rifiuti, a mezzo di personale incaricato, può procedere a verifiche periodiche sull'effettiva e corretta pratica da parte dell'utenza del compostaggio dei rifiuti. In caso di verifica dell'insussistenza delle condizioni richieste, **il soggetto gestore del servizio rifiuti comunica tale insussistenza al soggetto gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti che recupererà la quota variabile della TARI, indebitamente ridotta**, maggiorandola della sanzione per infedele dichiarazione e degli interessi calcolati secondo le norme in vigore con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

6. **INVARIATO**

6bis. Alle attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono, per il tramite di associazioni assistenziali o di volontariato iscritte

<p>7. E' prevista una riduzione del 30% della tassa nei confronti di utenze non domestiche che occupano o detengono locali e/o aree scoperte adibiti ad uso stagionale od altro uso non continuativo ma ricorrente. La predetta riduzione si applica qualora le condizioni di cui al primo periodo risultino da documentazione certa, o licenza, o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.</p> <p>8. E' prevista una riduzione dell'80% della quota variabile della TARI giornaliera di cui all'art. 17 del presente Regolamento, nei confronti dei soggetti titolari di autorizzazione alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande che durante le manifestazioni ed eventi utilizzino esclusivamente stoviglie completamente biodegradabili e attuino concretamente ed effettivamente la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti.</p> <p>9. E' prevista una riduzione dell'80% della quota variabile della TARI nei confronti delle utenze non domestiche con attività di somministrazione di alimenti e bevande che utilizzino,</p>	<p>regolarmente negli elenchi o registri pubblici, le eccedenze alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, viene applicata la riduzione percentuale del coefficiente "Kd" secondo le modalità previste ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sostituendo alla documentazione di cui al comma 3 le attestazioni delle associazioni fruitrici dei benefici del progetto.</p> <p>7. INVARIATO</p> <p>8. INVARIATO</p> <p>9. INVARIATO</p>
--	---

<p>esclusivamente e in via continuativa, stoviglie completamente biodegradabili e attuino concretamente ed effettivamente la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti.</p>	
<p>10. Nei negozi con vendita di prodotti al dettaglio, la superficie dell'area dedicata alla vendita dei soli prodotti alla spina (come pasta, riso detersivi e simili) è ridotta dell'80% con riferimento alla quota variabile della tassa in quanto contribuiscono alla riduzione della produzione di rifiuti da imballaggio.</p>	<p>10. INVARIATO</p>
<p>11. Ai sensi dell'art. 1 comma 86 della Legge 549/95 è prevista una riduzione nella misura dell'80% della quota variabile della TARI, per i locali e le aree scoperte di attività artigianali ed esercizi commerciali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di rilevanti opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi e il cui fatturato venga danneggiato dalla presenza degli stessi.</p>	<p>11. INVARIATO</p>
<p>12. L'area scoperta operativa delle utenze non domestiche viene computata nella misura del 50%.</p>	<p>12. INVARIATO</p>
<p>13. Le superfici delle Associazioni ed Istituti aventi finalità assistenziali, sociali e sociosanitari, delle ONLUS, delle associazioni di volontariato iscritte al registro regionale del volontariato e di quelle religiose, superiori a 1.000 mq. vengono computate per la parte eccedente nella misura del 25%.</p>	<p>13. INVARIATO</p>
<p>14. La superficie delle scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private legalmente riconosciute viene computata nella misura del 25% (con</p>	<p>14. INVARIATO</p>

<p>esclusione delle istituzioni scolastiche statali in quanto già disciplinate dall'art. 16 del presente Regolamento).</p> <p>15. La tariffa è ridotta del 50% per le "Botteghe Storiche" ubicate nel Comune Verona, a norma dell'art. 17 del Regolamento Comunale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche del Comune di Verona.</p> <p>16. La superficie, occupata da celle frigorifere o a temperatura controllata, superiore a mq. 500, viene computata per la parte eccedente nella misura del 50%.</p> <p style="text-align: center;">ART. 21BIS</p> <p style="text-align: center;">Scelta per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche al di fuori del servizio pubblico</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del D.Leg.vo 152/2006 (Testo Ambientale) ,le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.</p> <p>2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D.Leg.vo 152/2006, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile della TARI. La scelta di conferimento al di fuori del servizio</p>	<p>15. INVARIATO</p> <p>16. INVARIATO</p> <p style="text-align: center;">ART. 21BIS</p> <p style="text-align: center;">Scelta per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche al di fuori del servizio pubblico</p> <p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p>
---	--

pubblico è per un periodo non inferiore a due anni come previsto dall'art. 14 comma 1 della Legge 118/22. Rimane salva la possibilità di rientro al servizio pubblico dietro specifica richiesta da parte dell'utenza non domestica da comunicare al soggetto affidatario del servizio di gestione del tributo TARI e al soggetto gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti. La comunicazione di rientro deve essere presentata entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo e nella stessa devono essere riportate tutte le indicazioni previste per la dichiarazione di cui all'art. 29 del presente Regolamento.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al soggetto affidatario del servizio di gestione del tributo TARI e al soggetto gestore della raccolta dei rifiuti urbani tassativamente entro il 30 giugno di ciascun anno con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. **3. INVARIATO**

4. Solo per l'anno 2021 la scelta di cui al comma 1 del presente Regolamento deve essere comunicata tassativamente entro il 31 maggio 2021 con effetto dal 01/01/2022 come disciplinato dall'art. 30 comma 5 del D.L. 41/2021 convertito in Legge 69/2021. **4. INVARIATO**

5. Alla dichiarazione di esercizio dell'opzione di uscita del servizio pubblico deve essere allegata la seguente documentazione: **5. INVARIATO**

a) una relazione di stima dei quantitativi e descrizione della frazione dei rifiuti da conferire al servizio privato, redatta sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente;

b) copia del contratto con l'operatore

privato del periodo minimo di due anni ;

c) attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato delle modalità di recupero dei rifiuti ad essi conferiti.

6. A norma dell'art. 3 della Deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/Rif entro il 31 gennaio di ciascun anno, il legale rappresentante o il titolare dell'attività che ha esercitato la scelta, di cui al comma 1 del presente articolo, deve comunicare e presentare , a consuntivo, al soggetto affidatario del servizio di gestione del tributo TARI e al soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti la documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente anche ai fini del computo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani. La comunicazione con la documentazione devono essere presentate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e devono contenere almeno le seguenti informazioni:

a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA , codice utente;

b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;

c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;

d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;

6. A norma dell'art. 3 della Deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/Rif entro il 31 gennaio **e fermo restando la possibilità di integrare la documentazione entro il termine massimo del 30 aprile di ciascun anno**, il legale rappresentante o il titolare dell'attività che ha esercitato la scelta, di cui al comma 1 del presente articolo, deve comunicare e presentare , a consuntivo, al soggetto affidatario del servizio di gestione del tributo TARI e al soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti la documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente anche ai fini del computo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani. La comunicazione con la documentazione devono essere presentate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e devono contenere almeno le seguenti informazioni:

a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA , codice utente;

b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;

c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;

d) i dati sui quantitativi di rifiuti

<p>e) i dati sui quantitativi, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati al recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua /no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;</p> <p>f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti(denominazione o ragione sociale, partita Iva o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).</p> <p>Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione con la documentazione il soggetto affidatario del servizio di gestione del tributo TARI comunica l'esito della verifica all'utente.</p> <p>7. Qualora l'utenza non domestica non presenti la comunicazione entro i termini di cui al comma 3, per l'anno 2021, e entro i termini di cui al comma 4 del presente articolo, si intende che abbia optato per rimanere nel servizio pubblico.</p> <p>8. Nonostante l'esonero dal conferimento di tutti i rifiuti urbani al servizio pubblico, ritualmente e validamente esercitato, l'utenza non domestica deve comunque pagare la quota fissa annuale della TARI e il tributo provinciale per la tutela ed igiene dell'ambiente (TEFA).</p> <p>9. La parte variabile della TARI viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della documentazione/rendicontazione</p>	<p>complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;</p> <p>e) i dati sui quantitativi, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati al recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua /no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;</p> <p>f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti(denominazione o ragione sociale, partita Iva o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).</p> <p>Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione con la documentazione il soggetto affidatario del servizio di gestione del tributo TARI comunica l'esito della verifica all'utente.</p> <p>7. Qualora l'utenza non domestica non presenti la comunicazione entro i termini di cui al comma 4 per l'anno 2021, e entro i termini di cui al comma 3 del presente articolo, si intende che abbia optato per rimanere nel servizio pubblico.</p> <p>8. INVARIATO</p> <p>9. La parte variabile della TARI viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della documentazione/rendicontazione</p>
--	--

dell'attività di recupero entro il termine previsto dal comma 6 del presente articolo (31 gennaio di ciascun anno) ovvero tale rendicontazione /documentazione sia incompleta dei dati previsti dalle lettere d) e) e f) del comma 6, ovvero quando non si dimostri il totale avvio al recupero di tutti i rifiuti prodotti, la quota variabile della TARI sarà recuperata applicando la sanzione per infedele dichiarazione. Inoltre, nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

ART. 29

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione deve essere presentata entro **il 30 giugno dell'anno successivo** alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa mediante la compilazione di appositi moduli predisposti e messi a disposizione dal soggetto affidatario della gestione, accertamento e riscossione della tassa rifiuti TARI.

2 La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazione dei dati dichiarati da cui

dell'attività di recupero entro il termine previsto dal comma 6 del presente articolo (~~31 gennaio~~ **30 aprile** di ciascun anno) ovvero tale rendicontazione/documentazione sia incompleta dei dati previsti dalle lettere d) e) e f) del comma 6, ovvero quando non si dimostri il totale avvio al recupero di tutti i rifiuti prodotti, la quota variabile della TARI, **indebitamente esclusa** sarà recuperata integralmente. ~~applicando la sanzione per infedele dichiarazione nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.~~

ART. 29

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione deve essere presentata entro ~~il 30 giugno dell'anno successivo~~ **90 giorni solari** dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa **o dalla data di variazione o dalla data di cessata detenzione** mediante la compilazione di appositi moduli ~~predisposti~~ **o a mezzo procedura online** messi a disposizione dal soggetto affidatario della gestione, accertamento e riscossione della tassa rifiuti TARI.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino

consegua un diverso ammontare della tassa. La dichiarazione di variazione e/o di cessazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni e produce i suoi effetti come disciplinato nel precedente art. 11 del presente Regolamento.

3. La dichiarazione di attivazione, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti : i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, recapito postale e indirizzo di posta elettronica) dell'intestatario della scheda famiglia o del soggetto con vincolo di solidarietà e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- b) per le utenze di soggetti non residenti: i dati identificativi del dichiarante o del soggetto con vincolo di solidarietà (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, recapito postale e indirizzo di posta elettronica) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno e i dati catastali dell'immobile;
- d) la superficie dei locali occupati e relative pertinenze ;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione degli stessi;
- f) la sussistenza dei presupposti

modificazione dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. La dichiarazione di variazione e/o di cessazione va presentata entro ~~il 30 giugno~~ ~~dell'anno successivo a quello~~ **90 giorni solari dalla data** in cui sono intervenute le predette modificazioni e produce i suoi effetti come disciplinato nel precedente art. 11 del presente Regolamento.

3. INVARIATO

<p>affidatario della gestione, accertamento e riscossione della tassa rifiuti, a mezzo posta, via e-mail o mediante consegna allo sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet del gestore di in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, laddove presente, ovvero compilabile online.</p> <p>6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione della richiesta di pagamento.</p> <p>7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, che mantengono il possesso o la detenzione dei locali, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di decesso. In caso contrario dovranno presentare la dichiarazione di cessazione che produrrà i suoi effetti come disciplinato dal precedente art. 11 del presente Regolamento.</p> <p>8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto dal comma 1 del presente articolo, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.</p> <p>9. Al fine di assicurare la diffusione e la conoscenza delle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani a beneficio degli utenti, il modulo della dichiarazione deve riportare le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di</p>	<p>6. INVARIATO</p> <p>7. INVARIATO</p> <p>8. INVARIATO</p> <p>9. INVARIATO</p>
--	---

conferimento dei rifiuti, ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio. Tali informazioni possono essere fornite all'utente anche con rinvio al sito internet del gestore dei rifiuti, salvo il caso in cui l'utente ne richieda copia cartacea.

**Art. 32
SANZIONI**

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del tributo si applica la sanzione nella misura del 30% di ogni importo non versato come previsto dall'art. 13 del D.Leg.vo 471/97. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, si applica quanto previsto dall'art. 13 comma 1 del D.Leg.vo 471/97 e successive modificazioni.
2. Per la sanzione amministrativa tributaria prevista dal comma 1 del presente articolo non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa del 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa del 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

**Art. 32
SANZIONI**

1. INVARIATO

2. INVARIATO

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, **entro la scadenza del 30 giugno dell'anno successivo prevista dall'art. 1 comma 684 della Legge 147/2013**, si applica la sanzione amministrativa del 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

4. INVARIATO

<p>5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 30 comma 2 del presente Regolamento , entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa di € 500,00.</p> <p>6. Le sanzioni previste per l'omessa e per l'infedele dichiarazione di cui ai commi 3 e 4 e 5 del presente articolo sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso alle Commissioni Tributarie, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi.</p> <p>7. Si applica, per quanto non specificatamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui ai D.Leg.vi 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997.</p> <p>8. In materia di ravvedimento operoso resta applicato quanto previsto dall'art. 13 del D.Leg.vo 472/97.</p>	<p>5. INVARIATO</p> <p>6. INVARIATO</p> <p>7. INVARIATO</p> <p>8. INVARIATO</p>
<p style="text-align: center;">ART. 34 RISCOSSIONE</p>	<p style="text-align: center;">ART. 34 RISCOSSIONE</p>
<p>1. Il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Leg.vo 241/97 tramite modello di pagamento unificato o con il sistema unico di pagamento previsto dall'art. 5 comma 2 del D.Leg.vo 82/2005 (PagoPa) ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.</p> <p>2. Il soggetto affidatario della riscossione della tassa sui rifiuti invia ai contribuenti</p>	<p>1. Il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/97 tramite modello di pagamento unificato o con il sistema unico di pagamento previsto dall'art. 5 comma 2 del D.Leg.vo 82/2005 (PagoPa) ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali o tramite domiciliazione bancaria.</p> <p>2. INVARIATO</p>

un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distinto dal tributo provinciale. L'avviso conterrà inoltre l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree scoperte operative su cui è applicata la tassa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le rispettive scadenze e tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000. L'avviso di pagamento dovrà inoltre contenere tutti gli obblighi deliberati in materia di trasparenza da ARERA. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

3. Il pagamento degli importi dovuti del flusso principale della TARI è suddiviso di regola in 4 rate. Le scadenze, il numero delle rate e la procedura di calcolo dell'ammontare delle rate stesse, del flusso principale della TARI, sono determinate annualmente con il provvedimento del Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe TARI. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione da effettuarsi generalmente entro la scadenza della prima rata salvo situazioni particolari. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono essere in nessun caso imputati all'utente.
4. Eventuali ulteriori flussi di riscossione supplementari verranno riscossi di regola in quattro rate.
5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati entro i termini differiti dalla Giunta Comunale per particolari situazioni.
6. L'importo complessivo della tassa da versare è arrotondato all'euro superiore

3. Il pagamento degli importi dovuti del flusso principale della TARI è suddiviso ~~di regola in 4~~ in rate. Le scadenze, il numero delle rate e la procedura di calcolo dell'ammontare delle rate stesse, del flusso principale della TARI, sono determinate annualmente con il provvedimento del Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe TARI. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione da effettuarsi generalmente entro la scadenza della prima rata salvo situazioni particolari. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono essere in nessun caso imputati all'utente.

4. INVARIATO

5. INVARIATO

6. INVARIATO

<p>o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.</p> <p>7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tassa, potranno essere conteggiate nella tassa relativa all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.</p> <p>8. Al contribuente, che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento, è notificato a mezzo pec o a mezzo raccomandata A.R. nei confronti delle utenze sprovviste di posta elettronica certificata e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo, per il quale la tassa è dovuta, avviso di accertamento esecutivo per omesso o parziale o tardivo pagamento. L'avviso di accertamento esecutivo indica le somme da versare in unica soluzione entro il termine di presentazione del ricorso e contiene anche l'indicazione, in caso di inadempimento, che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari della riscossione coattiva senza la preventiva notifica dell'ingiunzione fiscale.</p> <p>9. Il Funzionario Responsabile del Tributo della tassa rifiuti TARI, designato dal soggetto gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione delle somme indicate nell'avviso di pagamento di cui ai commi precedenti del presente articolo come previsto dall'art. 27 del Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato con deliberazione n. 15/2022 di ARERA :</p>	<p>7. INVARIATO</p> <p>8. INVARIATO</p> <p>9. INVARIATO</p>
--	--

<p>a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico/e/o gas e/o per il settore idrico;</p> <p>b) a eventuali ulteriori utenti che si trovino in condizione economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente da definire nella deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe ;</p> <p>c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.</p> <p>10. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro.</p> <p>11. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del primo termine di pagamento riportato nel documento di riscossione. In ogni modo l'importo complessivamente dovuto deve essere comunque pagato nell'anno di competenza.</p> <p>12. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate dagli interessi legali.</p>	<p>10. INVARIATO</p> <p>11. INVARIATO</p> <p>12. INVARIATO</p>
---	---